




**Rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione relativo al Messaggio municipale MM N. 10/2022 che riprende e aggiorna la revisione del Regolamento organico dei dipendenti presentata con il Messaggio municipale MM N. 21/2019 e che si aggiunge al Messaggio municipale MM N. 01/2022.**

**Rettifica che riguarda l'Articolo 36**



Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Quanto venuto alla luce recentemente con un funzionario dirigente a cui è stata concessa dal municipio una attività accessoria remunerata ha mostrato come sia l'articolo 29 del ROD attualmente in vigore sia l'Art 36 del nuovo ROD, che lo sostituirà, siano formulati in maniera che dà adito a troppa interpretazione.

***Art. 36 Occupazioni accessorie***

*<sup>1</sup>L'esercizio di un'attività accessoria remunerata o non remunerata, anche se temporanea, dev'essere notificato tempestivamente all'autorità di nomina. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l'oggetto dell'attività, sul probabile dispendio di tempo e sull'entità dell'eventuale remunerazione.*

*<sup>2</sup>Il Municipio nega, con decisione formale, l'esercizio di un'attività accessoria se è incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio, se lede l'immagine del Comune, se compromette l'adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.*

*<sup>3</sup>Il Municipio può subordinare l'esercizio dell'attività accessoria alla riduzione temporanea del grado di occupazione.*

*<sup>4</sup>Il collaboratore nominato o incaricato a tempo parziale può svolgere altre attività se ritenute compatibili dal Municipio con la funzione svolta e se non ledono l'immagine del Comune.*

**Commento**

La maggioranza della CdPL ritiene importante che durante l'orario lavorativo i collaboratori del comune abbiano a impegnarsi totalmente per il comune senza essere distratti da altre occupazioni e non tollera eventuali conflitti di interesse con attività esterne remunerate legate alla funzione che il collaboratore ha all'interno del comune. Il funzionario dirigente non potrà avere un'attività lavorativa totale oltre il 100%.

**Proposta di emendamento della maggioranza della CdPL:**

[Nuova formulazione che sostituisce quanto proposto nel precedente rapporto del 08.05.2023](#)

*<sup>1</sup>Per l'esercizio di un'occupazione accessoria remunerata, anche se temporanea, occorre l'autorizzazione preventiva dell'autorità di nomina.*

*<sup>2</sup>Il collaboratore non può esercitare un'occupazione accessoria remunerata o non remunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l'adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.*



<sup>3</sup>Ai collaboratori funzionari dirigenti assunti al 100% è proibito esercitare altra attività lucrativa. Ai collaboratori funzionari dirigenti impiegati a tempo parziale è concessa un'attività remunerata accessoria purché il tempo totale di lavoro non superi il 100% e segua i principi esposti ai cap 1 e 2. L'impiego esterno dovrà essere in un ambito completamente diverso alla funzione all'interno del comune.

<sup>4</sup>L'autorità di nomina deve subordinare il rilascio dell'eventuale autorizzazione alla necessaria riduzione del grado di occupazione del collaboratore funzionario dirigente come da cap 3 e 4.

<sup>5</sup>Ai collaboratori non funzionari dirigenti è permesso eccezionalmente esercitare un'attività lucrativa supplementare che segua i principi esposti ai cap 1 e 2.

\*\*\* \*\*

Tesserete, 29.08.2023

**Per la maggioranza della Commissione delle Petizioni e della Legislazione:**

Debora Carbonetti:  
Roberto Decarli:  
Furio Gianoli:  
Piera Gianotti Rosenberg:  
Alioscia Landis:  
Giacomo Nobile (relatore):  
Luisa Polli (relatrice):